



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 17 – 23 LUGLIO 2025

Riunione del 16 Luglio 2025

#### **96.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **VETTRAINO Massimiliano** n.q. di Presidente della ASD Pro Pescara ASCR
- **S.S. ASD Pro Pescara ASCR** in persona del Presidente p.t.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco      Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine        Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

**MASSIMILIANO VETTRAINO**, n.q. di Presidente della ASD Pro Pescara ASCR, *per aver inviato, a seguito della calendarizzazione dei recuperi delle gare di campionato della Serie B2 Femminile, una e-mail alla FIPAV dal contenuto offensivo, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74 Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;*

**S.S. ASD Pro Pescara ASCR**, in persona del Presidente p.t., *in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Reg. Giurisd. FIPAV.*

#### **OSSERVA**

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 24/4/2025 con la quale il Settore Campionati Nazionale/Settore Affiliazioni e Tesseramento trasmetteva all'Ufficio della Procura Federale la comunicazione, ricevuta dal tesserato Massimiliano Vettraino, dal contenuto altamente offensivo nei confronti dell'intera Federazione.

A seguito dell'attività di indagine svolta, anche tramite l'acquisizione di una Memoria difensiva –con successiva integrazione - redatta dall'odierno incolpato in proprio e n.q. di Presidente della ASD Pro Pescara ASCR, la Procura Federale deferiva i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 16/7/2025.



In tale sede, compariva il Vice Procuratore Federale, avv. Umberto Pantanella, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati con conseguente richiesta di sanzione di mesi quattro di sospensione da ogni attività federale per il Presidente Vettraino e la multa di € 300,00 per la ASD Pro Pescara ASCR.

Per gli incolpati nessuno compariva.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato.

La circostanza che la email in contestazione sia stata scritta, firmata ed inviata dall'incolpato risulta circostanza pacifica.

Acclarata la paternità della missiva elettronica, è opportuno esaminarne il contenuto dal quale emerge come il sig. Vettraino abbia accusato apertamente il Settore Campionati non solo di utilizzare "*come al solito metodi dittatoriali e contraddittori con quanto voi stessi dichiarate*", ma anche di creare favoritismi "*in maniera clientelare*" a favore di un sodalizio, minacciando, infine, di percorrere "*tutte le strade per impedirvi di fare quello che più vi aggrada*".

Il contegno posto in essere dal tesserato è antiregolamentare e merita adeguata emenda sanzionatoria.

La reazione del sig. Vettraino alla calendarizzazione dei recuperi delle gare di campionato della Serie B2 Femminile non solo è illegittima e disciplinarmente rilevante - essendo del tutto evidente il carattere offensivo e denigratorio degli Organi della FIPAV-, ma è anche del tutto spropositata se solo si considera che il Settore Campionati aveva fissato la data per disputare il recupero *de quo* proprio nella giornata (*i.e.* 30 Aprile 2025) indicata dalla Società rappresentata dal sig. Vettraino e quindi in perfetta aderenza ai *desiderata* dallo stesso manifestati.

Al fine di tentare di andare esente da responsabilità disciplinare, il sig. Vettraino cerca di ricondurre l'episodio ad un "*malaugurato incidente*" riferendo il proprio errore nell'invio della comunicazione, asseritamente non rivolta alla FIPAV quanto ai vertici dell'altro sodalizio interessato dal recupero.

La tesi difensiva non coglie nel segno e appare, invero, inammissibilmente canzonatoria.

Il dato testuale della email nonché i molteplici destinatari federali cui la stessa è stata inviata (*i.e.* personale FIPAV del Settore Campionati - Comitato CR Abruzzo - CT Abruzzo SUD EST) attestano, senza ombra di dubbio, l'intento del sig. Vettraino di offendere pesantemente l'intera FIPAV e gli Organi federali tacciati di utilizzare metodi dittatoriali nell'ambito di un sistema clientelare.



Le manifestamente infondate accuse rivolte dal sig. Vettraino sono caratterizzate da frasi e toni inaccettabili e contrari anche ai minimi principi che governano il sistema federale ponendosi anche in aperta violazione al Codice Etico Federale come correttamente contestato dall'Ufficio della Procura.

Accertata, dunque, la responsabilità del tesserato Massimiliano Vettraino e della S.S. ASD Pro Pescara ASCR ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 Reg. Giur., agli stessi deve essere comminata l'emenda sanzionatoria così come determinata nel dispositivo.

### **PQM**

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Massimiliano Vettraino n.q. di Presidente della ASD Pro Pescara ASCR per mesi quattro e la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00) a carico della ASD Pro Pescara ASCR in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 21 Luglio 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 Luglio 2025